

**N. 244**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria»

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alle Presidenze del Senato della Repubblica  
e della Camera dei deputati il 19 giugno 2003)**

---



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Schema di D.P.C.M. di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli Enti locali degli esercizi e delle funzioni trasferite dal D.lgs n. 112/98 in materia di salute umana.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di assicurare per l'anno 2002 la copertura delle spese obbligatorie per l'erogazione degli indennizzi di cui alla legge 210 del 1992, con il presente D.P.C.M. si provvede ad integrare le risorse finanziarie già individuate dal D.P.C.M. del 26 maggio 2000, stabilendo che, sulla base di apposita rendicontazione delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire le ulteriori risorse necessarie all'esercizio della funzione.

Tale nuovo provvedimento si rende necessario in quanto il numero di pratiche ancora da istruire da parte del Ministero della sanità, all'atto dell'istruttoria relativa del DPCM 26 maggio citato di individuazione delle risorse, è stato sottostimato e, conseguentemente, le risorse necessarie per l'esercizio della funzione è risultata di gran lunga inferiore rispetto a quella valutata in sede del D.P.C.M.

Già con il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2002, richiamato nelle premesse del presente schema di DPCM, si è provveduto ad integrare le risorse per l'anno 2001, adottando il meccanismo della rendicontazione delle spese. Tale D.P.C.M. rinvia ad un successivo D.P.C.M. l'individuazione delle risorse finanziarie per la gestione a regime della funzione.

Tuttavia alcune Regioni non sono state in grado di fornire parte dei dati per l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie "a regime" per l'esercizio della funzione.

Anche per l'anno 2002 si procede, quindi, con il sistema delineato dal d.P.C.M. 8 gennaio 2002.

L'articolo 1 e l'articolo 2 prevedono rispettivamente l'ambito operativo del DPCM e il sistema di rideterminazione delle risorse per la copertura finanziaria dei costi sostenuti dalla regione per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 210 del 1992 attraverso la rendicontazione.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono che il contenzioso relativo ai ricorsi giurisdizionali concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità dalle aziende sanitarie locali nonché gli indennizzi iscritti al ruolo sino al 21 febbraio 2001 restano a carico dello Stato.

All'articolo 5 sono precisate le modalità per l'effettuazione della rendicontazione.

Si fa presente che il trasferimento di personale per questa materia è stato già ultimato.

**Schema di DPCM Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2002;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112

CONSIDERATO che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si è ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;

CONSIDERATO che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari alla determinazione del costo della funzione "a regime";

CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanità veterinaria;

ACQUISITO, in data \_\_\_\_\_, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

SENTITA l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data \_\_\_\_\_, il parere delle commissione bicamerale per la riforma amministrativa;

SENTITI il Ministro della sanità, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

#### 1. Ambito operativo.

1. Fermo restando quanto previsto dai D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 13 novembre 2000 e D.P.C.M. 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo articolo 2.

#### 2. Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per le rate di indennizzo riguardanti le domande presentate entro il 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è stimato in € 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).

2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2003, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalità indicate all'articolo 5.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà definita l'entità delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.

#### 3. Contenzioso.

1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali.

#### 4. Disposizioni transitorie.

1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del Tesoro.

2. Restano, altresì, nella competenza dello Stato i benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi relativi alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, relativamente al caso di decesso.

3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

## 5. Modalità di rendicontazione.

1. Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/1992, al fine della rendicontazione di cui all'articolo 2 comma 1 delle domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno fornire i dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella 1.
2. Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da trasferire alle regioni per gli anni 2001 e seguenti, le regioni forniranno altresì al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le allegate tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai vitalizi di cui alla tabella 3.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario, per quelle regioni che abbiano presentato la rendicontazione debitamente certificata, entro la data del 30 giugno 2003.

## 6. Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

**SALUTE UMANA E VETERINARIA**  
**Determinazione risorse finanziarie al 31.12. 2002**

**Tabella 1**  
**Domande di indennizzo presentate entro il 21 febbraio 2001**

**Rendicontazione degli importi liquidati o accertati al 31.12.2002**

1	2	3	4	5	6
REGIONE		RATEO AGLI EREDI	UNA TANTUM € 77.468,53	UNA TANTUM Vaccino 30 %	TOTALE
	31.12.2002				

Note: In nessun caso devono essere incluse pratiche indicate nella precedente rendicontazione.

1° colonna: indicare la regione per esteso (es. ABRUZZO)

2° colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sino al 31.12.2002. Esse riguardano danneggiati in vita.

3° colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi

4° colonna: assegno Una tantum € 77.468,53 corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute

5° colonna: assegno Una tantum pari al 30% dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario

6° colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne 2, 3, 4, 5

**Tabella 2**

**Domande presentate dopo il 21 febbraio 2001**  
**Importi liquidati o accertati entro il 31.12. 2002**

1	2	3	4	5	6
REGIONE		RATEO AGLI EREDI	UNA TANTUM decesso € 77.468,53	UNA TANTUM Vaccino 30 %	TOTALE
	31.12.2002				

Note: In nessun caso devono essere incluse pratiche indicate nella precedente rendicontazione.

1° colonna: indicare la regione per esteso (es. ABRUZZO)

2° colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sino al 31.12.2002. Esse riguardano danneggiati in vita.

3° colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi

4° colonna: assegno Una tantum € 77.468,53 corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute

5° colonna: assegno Una tantum pari al 30% dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario

6° colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne 2, 3, 4, 5

**Tabella 3****Quote indennizzo per danneggiati in vita da erogare nel 2003**

REGIONE	<i>Domande presentate entro il 21 febbraio 2001 Quote di indennizzo €</i>	<i>Domande presentate dal 22 febbraio 2001 Quote di indennizzo €</i>	TOTALE

*Nota: Va indicato l'ammontare delle quote di vitalizio da corrispondere nel 2003 ai danneggiati in vita al 31.12. 2002.*

**Tabella 4****Ricorsi al Ministero della Salute al 31.12. 2002**

1	2	3	4	5	6
REGIONE	<i>INDENNIZZO ORDINARIO N°</i>	<i>RATEO AGLI EREDI N°</i>	<i>UNA TANTUM decesso N°</i>	<i>UNA TANTUM Vaccino 30 % N°</i>	TOTALE

*Nota: indicare le domande di indennizzo presentate dal 21 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002*

**Tabella 5****N° domande di indennizzo in istruttoria o in CMO al 31.12. 2002**

1	2	3	4	5	6
REGIONE	<i>INDENNIZZO ORDINARIO N°</i>	<i>RATEO AGLI EREDI N°</i>	<i>UNA TANTUM decesso N°</i>	<i>UNA TANTUM Vaccino 30 % N°</i>	TOTALE N°

*Nota: indicare le domande di indennizzo presentate dal 21 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002.*



Repertorio Atti n. 654/W del 22 maggio 2003

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA (ex art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281) SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2003

OGGETTO: Schema di dPCM recante: "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

### LA CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** l'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

**VISTO** l'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che "ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTO** l'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che sugli schemi di provvedimento di cui al comma 1, è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria, tra le quali sono individuate, nella tabella A, punto a) del suddetto decreto in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni da emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 ;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento a ciascuna Regione e ai propri enti locali dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n.112;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2002, con il quale sono state rideterminate le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare per quelle afferenti le funzioni trasferite di cui alla richiamata Legge 210 del 1992;

**VISTA** la delibera adottata da questa Conferenza il 18 aprile 2002 ( repertorio atti n.562/CU) ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto , con la quale sono state determinate le modalità di rendicontazione delle risorse finanziarie anticipate dalle Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di salute umana e in particolare per il pagamento degli indennizzi di cui alla richiamata legge n. 210 del 1992;

**VISTO** lo schema di decreto in oggetto, trasmesso dal Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo con nota del 30 aprile 2003, prot. n. UC/319/II.16.11.2.4, nel testo convenuto nella suddetta riunione tecnica del 7 aprile 2003, con i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e delle Autonomie locali presso il Dipartimento della funzione pubblica;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in oggetto, condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui al documento, che si allega sub A), con il quale inoltre hanno rappresentato al Governo l'esigenza di una modifica della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

**CONSIDERATO** che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, i rappresentanti degli enti locali hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

**CONSIDERATO** infine che, nella stessa seduta di questa Conferenza, il Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo ha dichiarato di accogliere la richiesta di emendamenti avanzata dalle Regioni, impegnandosi ad approfondire la richiesta relativa alla modifica della citata legge n. 210 del 1992;

**RILEVATO** altresì che, il rappresentante del Ministero della salute, al riguardo, ha richiamato il dibattito in corso al Parlamento sul disegno di legge di modifica della richiamata legge n. 210;

**esprime parere favorevole**

con le considerazioni di cui in premessa sullo schema di dPCM recante: "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59", trasmesso dal Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo con nota del 30 aprile 2003, prot. n. UC/319/II.16.11.2.4.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*



Il Presidente  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Consiglio  
adunato

R. Cappugi



## DPCM SALUTE UMANA E SANITA' VETERINARIA

### Punto 5) odg Conferenza Unificata

Le Regioni, esaminata la bozza di dpcm recante "Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria", elaborato nel tavolo di monitoraggio tecnico sul decentramento amministrativo presieduto dal Commissario Cappugi, e sottoposta al parere della Conferenza Unificata del 22 maggio p.v.,

### EVIDENZIANO

in via preliminare la necessità al Governo - in considerazione delle recenti pronunce della Corte Costituzionale sulla materia nonché della magistratura ordinaria che stabilendo diversa e più ampia applicazione delle disposizioni della legge 210/1992 anche in termini di reversibilità, hanno contribuito ad allargare la tipologia dei soggetti beneficiari delle concessioni economiche - di procedere ad una modifica della Legge 210/1992. La modifica si rende oggi quanto mai necessaria in considerazione del fatto che l'impatto economico di tali decisioni anche se in via di stima appare urgente e preoccupante;

### SOTTOLINEANO

come in fase di rideterminazione delle risorse a regime occorrerà tener conto del fatto che il numero delle nuove pratiche aperte dalle Regioni dopo il 21 febbraio 2001 non può considerarsi esaustivo a causa della notevole mole di ricorsi amministrativi in corso di decisione di competenza del Ministero della Salute e delle pratiche in corso di accertamento sanitario presso le Commissioni Medico Ospedaliere delle quali non si conosce con esattezza il numero. Per questi motivi, al momento della determinazione delle risorse a regime si dovrà per queste pratiche effettuare una stima di massima, salvo conguaglio;

### PROPONGONO

i seguenti emendamenti:

Modificare l'articolo 2 nel seguente modo:

#### 2. Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per ~~gli arretrati dovuti sino a~~ le rate di indennizzo riguardanti le domande presentate entro il 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è stimato in € 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).

2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a

predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2003, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalità indicate all'articolo 5.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà definita l'entità delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.

**Modificare l'articolo 4 nel seguente modo:**

**4. Disposizioni transitorie.**

1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del Tesoro.
2. Restano, altresì, nella competenza dello Stato i benefici previsti ~~della~~ *dalla* legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi ~~riconosciuti sino al~~ *relativi alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001*, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, relativamente al caso di decesso.
3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.



**Modificare l'articolo 5 nel seguente modo:**

**5. Modalità di rendicontazione.**

1. Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/1992, al fine della rendicontazione di cui all'articolo 2 *comma 1* delle domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno fornire i dati secondo ~~nel rispetto delle~~ le istruzioni fornite nella allegata tabella 1.
2. Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da trasferire alle regioni per gli anni 2002 e seguenti, le regioni forniranno altresì al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ~~ai ruoli aperti dalle stesse dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le alleghe tabelle 2 e 3~~ *alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le alleghe tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai vitalizi di cui alla tabella 3.*
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario, per quelle regioni che abbiano presentato la rendicontazione debitamente certificata, entro la data del 30 giugno 2003.

Sostituire le note delle tabelle 4 e 5 con : *"Indicare le domande di indennizzo presentate dal 21 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002"*

Roma 22 maggio 2003



PER COPIA CONFORME

30 MAG. 2003

*m. s. p.*  
*Alcega*

16 MAG. 2003

*del 17/5/03*



PROT. N. **3815** MC/cc

DA CITARE NELLA RISPOSTA

RISPOSTA AL N.

OGGETTO: *Approvazione schemi DPCM*

Spett.le  
**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI**  
Ufficio del Commissario  
Straordinario del Governo  
Largo del Teatro Valle 6  
**ROMA**


**AREA GESTIONE RISORSE E LEGALE**

Si ha il piacere di comunicare che il Comitato di presidenza in data 14 maggio 2003 ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM, ex articolo 7 della legge 59/1997, relativo alla rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/98 in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Cordiali saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
(Marco Conte)

*Marco Conte*



COSMED  
Via Barberini, 3  
00177 – ROMA  
fax: 0648903523

USAE  
Via L. il magnifico, 158  
00162 – ROMA  
fax: 064404584

Dipartimento della funzione pubblica  
- Servizio Contrattazione Collettiva  
- Ufficio del Personale delle P.A.  
Corso Vittorio Emanuele II n.116  
00186 R O M A

**Oggetto:** Consultazione sindacale ai sensi degli artt.7, comma 2, e 19 della legge n.59/97.

E' convocata una riunione per il giorno martedì 20 maggio p.v., alle ore 12.30, presso il Dipartimento della funzione pubblica, **Sala Raffaello**, Corso Vittorio Emanuele n. 116, presieduta dal Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo, Cons. Maria Grazia Cappugi.

Nella riunione codeste Confederazioni sindacali saranno sentite, ai sensi degli artt.7, comma 2, e 19 della legge 15 marzo 1997, n.59, sul seguente schema di DPCM:

- > Schema di DPCM recante la rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Si fa presente che il suddetto provvedimento non prevede trasferimento di personale.

Si allega copia del provvedimento.

f. Il Commissario straordinario  
